

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, (di seguito CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

Fidia Farmaceutici S.p.A., (di seguito anche solo Fidia) con sede legale in Abano Terme (PD), via Ponte della Fabbrica n. 3/A, C.F. 00204260285, rappresentata dal Dott. Carlo Pizzocaro in persona di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede aziendale,

e

l'Università degli Studi di Messina, (di seguito denominata solo "Università"), con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra(CH) l'11.03.1972;

Premesso che:

- Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica
 - e) promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e partecipare all'attivazione di Dottorati di Ricerca;
 - f) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e

internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

- **Fidia Farmaceutici S.p.A.** è un'azienda farmaceutica specializzata nello sviluppo, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti per la salute innovativi (prodotti medicinali, dispositivi medici, e integratori alimentari), a base principalmente di acido ialuronico (HA) e dei suoi derivati. Fidìa svolge al suo interno attività di R&D, produzione, marketing e vendita. Fidìa vende i suoi prodotti in più di 100 paesi al mondo mediante partner e distributori locali, oltre che con le proprie filiali presenti nei più importanti paesi del mondo, quali Stati Uniti, Russia, Germania.
- Fidìa opera in specifiche aree terapeutiche, con l'obiettivo di proporre soluzioni diversificate per patologie altamente diffuse e con un elevato impatto sociale, legate anche all'invecchiamento progressivo della popolazione. Osteoarticolare e riparazione tissutale, sono le aree che da più tempo vedono l'impegno di Fidìa, con prodotti che sono diventati leader di mercato a livello mondiale. Un impegno che si è evoluto ed aggiornato con la scelta di nuove molecole e con lo sviluppo di una piattaforma tecnologia sull'acido ialuronico che, da sempre, rappresenta un punto di forza del patrimonio aziendale.
- L'**Università** è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”*;
- L'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale. Uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi; ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”*.

Considerato altresì che:

- il rapporto di proficua collaborazione risulta già sperimentato da diversi anni tra CNR, IC-Sede di Catania, Università e Fidia Farmaceutici S.p.A.;

- la sinergia tra il CNR, IC-Sede di Catania, Fidia e Università può continuare a stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la Salute dell'uomo e più specificamente nel campo chimico-farmaceutico e biotecnologico;

- Fidia Farmaceutici S.p.A. dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca su principi attivi, farmaci e *medical device* ed è dotata di laboratori equipaggiati sia ad Abano Terme che a Noto (SR):

- *Ricerca Chimica*: si svolgono attività di sintesi chimica di nuove molecole, in particolare derivati e coniugati chimici di polisaccaridi naturali e fosfolipidi, sviluppo di nuovi biomateriali e di sistemi di rilascio per principi attivi ad attività farmacologica, trasferimento tecnologico di processi da scala di laboratorio a scala pre-industriale;
- *Sviluppo Metodi Analitici*: si svolgono le attività di caratterizzazione chimico-fisica e test di stabilità preliminari, incluso lo sviluppo dei metodi analitici per la caratterizzazione di molecole nuove o in sviluppo;
- *Preclinica*: si coordinano gli studi preclinici di caratterizzazione *in vitro* ed *in vivo*, per la dimostrazione di efficacia e performance dei prodotti e dei formulati sviluppati, nonché gli studi tossicologici secondo le linee guida relative alle diverse classificazioni (Farmaci, MD, Nutraceutici, Cosmetici);
- *Sviluppo Farmaceutico*: si progettano nuove formulazioni, riformulazioni o nuovi confezionamenti primari di tutte le tipologie di farmaci, medicaldevice o nutraceutici su scala di laboratorio, destinati alla produzione industriale sia esterna che interna;
- *Sviluppo Preindustriale*: si eseguono attività di scale-up di processi di sintesi chimica, preparazione di formulati e prodotti finiti, provenienti dalle strutture di Discovery o Sviluppo Formulativo, mediante trasferimento tecnologico dalla scala pilota fino a quella semi-industriale; ove necessario, si coordina con le strutture produttive l'utilizzo degli impianti e del personale di produzione;
- *Laboratori Ricerca Biotecnologica*: Biologia molecolare, Proteomica, Sviluppo processi di produzione su scala pilota per via fermentativa da cellule procariotiche ed eucariotiche di proteine e polisaccaridi;

- l'Università promuove l'alta formazione anche post laurea (Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, che ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia "possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati"), nonché Dottorati di ricerca;

- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte, utilizzando anche la formazione di III livello quale Dottorati di Ricerca;

-CNR, Università e Fidia Farmaceutici S.p.A. possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;

- CNR, Università e Fidia Farmaceutici S.p.A. manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della Chimica-Farmaceutica e Biotecnologie correlate e, più in generale, nei campi di azione specifici delle Parti;

- CNR, Università e Fidia Farmaceutici S.p.A. manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i tre Enti.

LE PARTI TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,

ART. 1- Premesse

1.1. Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro (di seguito "Accordo").

1.2 Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

ART. 2 - Oggetto e Finalità

2.1 Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore della Chimica-Farmaceutica e delle Biotecnologie Industriali.

2.2. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

2.3 Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al presente articolo, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere. In particolare, i "firmatari" del presente Accordo si propongono di:

- dar luogo ad attività di sensibilizzazione e di formazione in merito al tema della Chimica Farmaceutica e delle Biotecnologie Industriali, diffondendo la conoscenza delle migliori tecnologie in essere e valorizzando nel contempo, su suolo italiano l'impiego di tecnologie innovative, evidenziando le opportunità che ne possano derivare;
- promuovere forme di collaborazione con ogni soggetto eventualmente interessato all'oggetto del presente Accordo e, valutare la realizzazione a breve termine, di progetti pilota finalizzati a sperimentare sul campo i possibili riflessi derivanti dall'uso di nuove tecnologie;
- favorire lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di innovazione

tecnologica, mediante un percorso le cui azioni si sviluppino attraverso una costante e continua interazione tra le Parti, finalizzata a creare una rete stabile di conoscenze che possano contribuire a stimolare lo sviluppo del settore delle tecnologie abilitanti;

- monitorare con continuità l'offerta di innovazione ed i trend tecnologici e di mercato, nazionali ed internazionali, nel settore di riferimento;
- supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dagli attori dell'Accordo attraverso una serie di strumenti operativi;
- promuovere azioni di potenziamento e soprattutto di integrazione delle dotazioni tecnologiche esistenti in territorio italiano interfacciandosi con la realtà europea ed internazionale;
- promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie nei confronti di una realtà variegata di possibili "utenti";
- favorire studi, analisi e rapporti riguardanti l'evoluzione tecnologica in materia di Scienze della Vita;
- promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza tecnologica in genere.

2.4 La sottoscrizione del presente Accordo non pone in capo a ciascuna delle Parti alcun obbligo di sottoscrivere Convenzioni Operative come di seguito definite, trattandosi di un mero accordo quadro di riferimento.

ART. 3 - Comitato Trilaterale

3.1 Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene istituito un Comitato Trilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

3.2 Fanno parte del Comitato Trilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR, due rappresentanti dell'Università e due rappresentanti di Fidia. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Trilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione alle altre. Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione avrà in particolare i seguenti compiti:

- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa la individuazione di appositi gruppi di lavoro;
- approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- individuazione degli strumenti per rendere disponibili ad un numero sempre crescente di operatori le conoscenze derivanti dall'uso della nuova tecnologia.

3.3 Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'Università e di Fidia aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati, nel rispetto dei relativi regolamenti.

ART. 4 - Convenzioni Operative

4.1 Le modalità Operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative trilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

4.2 Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

4.3 Le Convenzioni Operative dovranno disciplinare anche i diritti (moralì e patrimoniali) di proprietà intellettuale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Brevetti, Marchi, Software tutelati tramite il Diritti di Autore, altri Diritti d' Autore etc...) eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno, incluse le modalità di pubblicazione dei risultati congiunti.

Art. 5 - Risorse

5.1 Il presente Accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari di qualsivoglia tipo per le Parti.

5.2 Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità che verranno disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 4.

5.3 Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti Interessati.

Art. 6 - Riservatezza e Proprietà Intellettuale

6.1 Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, i Diritti di Proprietà Intellettuale come di seguito definiti, le notizie che le stesse scambiano o di cui venissero comunque a conoscenza durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Ciascuna Parte garantisce il rispetto di quanto previsto dal presente articolo anche da parte dei propri rappresentanti, dipendenti e terzi anche eventualmente incaricati e sarà ritenuta responsabile in caso di violazione da parte degli stessi.

6.2 La cessazione del presente Accordo, per qualsiasi motivo, non farà venir meno quanto previsto dal presente articolo, la cui efficacia proseguirà anche successivamente alla data di cessazione del presente Accordo, fermo restando che non trova applicazione relativamente alle informazioni che al momento della stipulazione del presente Accordo o successivamente divengano di pubblico dominio senza responsabilità della Parte ricevente.

6.3 Le Parti convengono che per Diritto di Proprietà Intellettuale si intende ogni diritto di proprietà intellettuale ed industriale previsto dalla normativa applicabile tra i quali, quale elenco meramente esemplificativo e non esaustivo, informazioni confidenziali relative a know-how e segreto industriale, diritto d'autore, brevetti, marchi registrati, design o banche dati, ivi ricomprendendo anche le relative domande, rinnovi, estensioni internazionali o designazioni a posteriore siano esse concesse mediante registrazione o semplicemente depositate.

6.4 Ogni Parte rimane unica proprietaria dei propri Diritti di Proprietà Intellettuale generati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo e delle singole Convenzioni Operative (il "Background"), che potrà mettere a disposizione delle altre Parti nell'ambito delle singole Convenzioni Operative, e in via non esclusiva, al solo fine dello svolgimento delle attività oggetto delle singole Convenzioni Operative e, comunque, non oltre la durata della relativa Convenzione Operativa. Resta ben inteso che qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso e preventivo consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Salvo non sia diversamente previsto nelle Convenzioni Operative, qualsiasi risultato ed eventuale Diritto di proprietà Intellettuale ad esso associato che scaturirà dall'esecuzione delle Convenzioni Operative sarà di proprietà congiunta delle Parti che avranno contribuito al suo ottenimento, secondo quote proporzionali al contributo apportato. Le modalità di tutela, gestione, valorizzazione e sfruttamento saranno regolati dalle Convenzioni Operative

6.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la concessione in uso o la cessione di alcun diritto sul proprio Background, salvo diverso accordo previsto nella singola Convenzione Operativa

6.6 I Diritti di Proprietà Intellettuale che dovessero derivare dall'attività di ricerca effettuata nell'ambito delle singole Convenzioni Operative, così come i materiali, i dati, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche verranno regolati nelle singole Convenzioni Operative.

Art. 7- Pubblicazioni

Le Parti concordano che le eventuali pubblicazioni e disseminazioni dei risultati, raggiunti nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dalle Convenzioni Operative, dovranno essere previamente autorizzate dalle Parti che hanno contribuito al raggiungimento di detti risultati.

La Parte che intende pubblicare dovrà richiedere autorizzazione scritta alle altre Parti coinvolte, fornendo copia completa del testo da pubblicare, con un preavviso di 20 giorni, L'eventuale diniego di una Parte dovrà essere debitamente motivato e legato ad opportunità di tutela e/o commercializzazione dei risultati oggetto della pubblicazione.

ART. 8 -Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali - intendendosi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line – nonché le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy).

I Titolari del Trattamento sono rispettivamente CNR, Fidia e Università, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti. Il Responsabile della protezione dei dati del CNR (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@cnr.it. Università ha nominato un Responsabile della protezione dei dati da contattare all'indirizzo email: rpd@unime.it, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa. Il Responsabile della protezione dei dati di Fidia è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@fidiapharma.it

ART.9 - Principi del Codice Etico

9.1 Fidia dichiara di essersi dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e di essersi altresì dotata di un Codice di Condotta Etica, che ne è parte integrante (il "Codice") consultabili sul sito istituzionale www.fidiapharma.com sezione corporate governance..

CNR e Università si impegnano al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Condotta Etica ed in particolare al rispetto dei principi di:

- onestà, trasparenza ed affidabilità;
- lealtà, correttezza e buona fede;
- riservatezza;
- rispetto dei propri dipendenti e collaboratori e in generale delle persone;
- tutela dell'ambiente e sicurezza, anche con riferimento al luogo di lavoro.

9.2 Università ha adottato Il *Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria Ispirati ad Etica Pubblica*, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, nonché il *Codice di Comportamento* con D.R. n. 207 del 30.01.2014. Essi sono consultabili al seguente indirizzo: <https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/normativa/codice-etico>

ART. 10 - Visibilità dell'Accordo- Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo - Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed in generale attraverso una comune attività di Comunicazione. I contenuti del comunicato stampa e delle attività di comunicazione dovranno essere previamente concordati tra le Parti.

ART. 11 – Durata

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale o diverso periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti.

Art.12 - Modifiche, Recesso e Risoluzione

12.1 Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

12.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta)giorni.

12.3 In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, e le Convenzioni Operative, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

12.4 Ciascuna Parte potrà dichiarare risolto l'Accordo di diritto ed avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Accordo.

Art.13 - Nullità parziale

13.1 Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente - non alida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art.1419 del Codice Civile.

13.2 Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art.14 - Cessione

14.1 Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

ART.15 -Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto a Università:

Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti n. 1, 98100 Messina

Att.ne: Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea;

PEC: protocollo@pec.unime.it

Quanto a CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma

Att.ne:.....

PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

Quanto a Fidia

Fidia Farmaceutici S.p.A., via Ponte della Fabbrica 3/A, Abano Terme (PD)

Att.ne: Susanna Vaccaro

PEC: dl@pec.fidiapharmapec.it

ART.16 - Sottoscrizione, Registrazione e Bollo

Il presente Accordo Quadro verrà sottoscritto con firma digitale¹ e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Esso verrà registrato in caso d'uso, con relative spese a carico della parte richiedente.

L'Accordo è altresì soggetto ad imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto virtualmente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 76670/2010, dall'Università, alla quale Fidia si impegna a rifondere il relativo importo pari ad € 48,00, entro 30 giorni dalla stipula, mediante bonifico bancario intestato all'Università sul conto corrente di Ateneo (IBAN: IT16W 02008 16511 000300029177), indicando nella causale del bonifico, la ragione sociale dell'Ente che effettua il versamento e l'oggetto a cui si riferisce.

Art. 17 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro le parti si impegnano a risolverla amichevolmente. In caso contrario, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Il Presidente

Università degli Studi di
Messina
Il Rettore

Fidia S.p.A.
Il Presidente

¹Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.